



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3933070028

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N.10 del 26 Agosto 2025

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

PROGETTI E TORNEI

RAPPRESENTATIVE

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

ATTIVITÀ AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presentazione Ufficiale dei Calendari 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo è lieto di invitare i Presidenti delle Società partecipanti ai campionati di:

- Eccellenza maschile
- Eccellenza femminile
- Promozione
- Prima Categoria
- Seconda Categoria
- Calcio a 5 Serie C1
- Calcio a 5 Serie C2
- Under 19
- Under 17
- Under 15

alla presentazione ufficiale dei calendari della stagione sportiva 2025/2026, che si terrà

venerdì 29 agosto 2025 alle ore 19:00,

presso il Foro Boario, in via Fratelli Pomilio, Chieti Scalo.

Nel corso della riunione verranno premiate le Società di seguito riportate vincitrici il Premio Disciplina, in relazione alla Stagione Sportiva 2024/2025:

Società vincenti il premio disciplina Stagione Sportiva 2024/2025:

Eccellenza Maschile	VIRTUS CUPELLO
Promozione	BACIGALUPO VASTO MARINA
Prima Categoria	CASTELLAMARE PESCARA NORD
Seconda Categoria	CONTROGUERRA CALCIO
Regionale Juniores Under 19	MONTORIO 88



ATTIVITA' DI CALCIO A 11

Coppa Italia Calcio a 11 – Eccellenza – S.S. 2025/2026

[Tabellone ufficiale Coppa Italia Eccellenza S.S.2025/2026.](#)

NORME DI SVOLGIMENTO

Per la stagione sportiva 2025/2026, Il Comitato Regionale Abruzzo consente, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali regionali e provinciali di utilizzare un/una calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

Si ricorda che, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, a seguito delle nuove disposizioni regolamentari le reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio, si applica nel senso che le stesse, a parità di reti segnate non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibili. (C.U. n.1 LND del 1/07/2025).

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art.10 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e art. 53 NOIF; inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal prosieguo della Manifestazione e a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 300,00. (C.U.N.1 DEL C.R. ABRUZZO PAG. 35)

Gli abbinamenti delle gare sono pubblicati nella sezione "Programma Gare"

Coppa Italia Calcio a 11 – Promozione – S.S. 2025/2026

[Tabellone ufficiale Coppa Italia Promozione S.S.2025/2026.](#)

NORME DI SVOLGIMENTO

Per la stagione sportiva 2025/2026, Il Comitato Regionale Abruzzo consente, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali regionali e provinciali di utilizzare un/una calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

Si ricorda che, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, a seguito delle nuove disposizioni regolamentari le reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio, si applica nel senso che le stesse, a parità di reti segnate non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibili. (C.U. n.1 LND del 1/07/2025).

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art.10 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e art. 53 NOIF; inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal prosieguo della Manifestazione e a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 300,00. (C.U.N.1 DEL C.R. ABRUZZO PAG. 35)

Gli abbinamenti delle gare sono pubblicati nella sezione "Programma Gare"



RISULTATI

COPPA ITALIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE Gare del 1° Turno – Andata – del 23 e 24 Agosto 2025, ore 16,30

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Risultati	
NEW CITTA DI CHIETI BUCCH	REAL CASALE	A	(3 -2) 0 -3	Vedi Del. G.S.

GIUDICE SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, nella seduta del 26/8/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 24/ 8/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 24/ 8/2025 NEW CITTA DI CHIETI BUCCH - REAL CASALE

Il Giudice Sportivo

- Con preannuncio e ricorso fatti pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 47/A del 31.07.2025, la A.S.D. Real Casale chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 2, per la posizione irregolare del calciatore della A.S.D. New Città di Chieti Bucchianico sig. Alberico Alessio.

Sostiene la Società ricorrente che "NELLA SUDETTA GARA PRENDEVA PARTE IL GIOCATORE TESSERATO PER LA SOCIETA' SPORTIVA NEW CITTA' DI CHIETI BUCCHIANICO "ALBERICO ALESSIO M° 5292276". IL GIOCATORE NON AVEVA TITOLO A PARTECIPARE IN QUANTO DOVEVA SCONTARE UNA GIORNATA DI SQUALIFICA PREGRESSA RELATIVA ALLA GARA DI COPPA ITALIA PROMOZIONE STAGIONE 2024/2025 (Comunicato Ufficiale N.18 del 5 Settembre 2024 Comitato Regionale Abruzzo). ALLA DATA DEL 24/08/2025 TALE SQUALIFICA NON ERA ANCORA STATA SCONTATA IN QUANTO IL GIOCATORE ALBERICO ALESSIO NON HA PRESO PIU' PARTE A GARE UFFICIALI DI COPPA ITALIA PROMOZIONE, DATO CHE LE SOCIETA' IN CUI E' STATO TESSERATO NELLA STAGIONE 24-25 (ASD REAL CASALE, SUCCESSIVAMENTE ASD SAN SALVO CALCIO E IN ULTIMO ASD SAN VITO 83 LDN), SONO STATE ELIMINATE DALLA COPPA ITALIA PROMOZIONE E ECCELLENZA PRIMA DEL SUO TESSERAMENTO. DI CONSEGUENZA LA PRIMA DATA UTILE UFFICIALE DELLA COMPETIZIONE IN CUI IL GIOCATORE DOVEVA SCONTARE LA SQUALIFICA ERA QUELLA DEL 24/08/2025. INVECE COME DA DISTINTA UFFICIALE DI GARA (allegata alla presente) IL SUDETTO GIOCATORE ALBERICO ALESSIO HA PARTECIPATO REGOLARMENTE ALLA GARA".



C.U. N.10 del 26 agosto 2025

-Chiede, pertanto, che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della squadra avversaria per effetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S..

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato controdeduzioni entro i termini ivi stabiliti.

-Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale risulta che il calciatore Alberico Alessio, nato il 29.05.1999, in occasione della gara di Coppa Italia del 1.09.2024, quando era tesserato per la Soc. Real Casale, è stato squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (C.U. n. 18 del 5.09.2024) e chele Società presso le quali lo stesso è successivamente transitato, ossia San Salvo Calcio e San Vito 83 LND, non hanno disputato ulteriori gare di Coppa Italia nella s.s. 2024/2025.

Tenuto conto, pertanto, che la squalifica comminata al giocatore in questione doveva essere scontata nella prima gara utile del campionato di Coppa Italia Promozione della s.s. 2025/2026, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7, del C.G.S.

-Accertato, quindi, che il ricorso è fondato dato che il giocatore della A.S.D. New Città di Chieti Bucchianico sig. Alberico Alessio non poteva regolarmente prendere parte all'incontro del 24.08.2025, essendo la prima giornata utile della competizione di Coppa Italia Promozione della S.S. in corso.

P.q.m.,

-visti gli artt. 10, co. 6, lett. a), 21, co. 6 e 7, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1. di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla Società New Città di Chieti Bucchianico la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: New Città di Chieti Bucchianico / Real Casale 0 a 3;
2. di comminare alla Società New Città di Chieti Bucchianico l'ammenda di Euro 100,00;
3. di inibire il Sig. Ferrante Fabio (Dirigente Accompagnatore Ufficiale) fino al 3/9/2025;
4. di accreditare la tassa di reclamo.



C.U. N.10 del 26 agosto 2025

Allegati L.N.D.

Sezione Download

[ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI A.S.D. NON RICONOSCIUTA REDATTI DALLA LND](#)

[RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO \(DOWNLOAD\)](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

[SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA COMUNE S.S.2025/2026](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA ENTE PRIVATO S.S.2025/2026](#)

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 26/8/2025.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

